C O P I A

COMUNE DI AMATRICE **Provincia di Rieti**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N 129 delibera *Data 10-11-2020*	**OGGETTO**: **REGOLAMENTO DEI SERVIZI MORTUARI E DI GESTIONE DEI CIMITERI - MODIFICA DEGLI ARTICOLI N. 48-49-51 ED INTEGRAZIONE CON L'ARTICOLO N. 49 BIS (RETROCESSIONE AREE CIMITERIALI E LOCULI COMUNALI).**

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **novembre** alle ore **15:10**, in modalità telematica giusto decreto sindacale prot. 5930 del 17.04.2020 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Di Marco Alessandro	CONSIGLIERE	P
Capriotti Federico	CONSIGLIERE	P
Serafini Alessio	CONSIGLIERE	P
Monteforte Piergiuseppe	CONSIGLIERE	P
Valeri Alberto	CONSIGLIERE	P
Pompei Stefano	CONSIGLIERE	P
Nardi Luigi	CONSIGLIERE	P
Palombini Filippo	CONSIGLIERE	P
Cortellesi Giorgio	CONSIGLIERE	P
Serafini Roberto	CONSIGLIERE	A

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **Antonio Preite**

Il Presidente Sig. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Il Sindaco passa la parola al Cons. Capriotti che dà lettura degli articoli modificati.

RICORDATO che i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono stati colpiti il giorno 24 agosto 2016 alle ore 3,36 circa da un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter e da successive scosse di forte intensità, che hanno provocato la perdita di vite umane, nonché numerosi feriti, dispersi, sfollati e gravi danneggiamenti su tutto il territorio del Comune di Amatrice;

VISTO il Regolamento dei Servizi Mortuari e di Gestione dei Cimiteri del Comune di Amatrice approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04.01.2010;

CONSIDERATO che le mutate esigenze della popolazione a seguito degli eventi sismici, e la carenza di spazi cimiteriali agibili ha reso necessario rivedere alcuni articoli del regolamento di polizia mortuaria come di seguito dettagliato;

RILEVATA la costante richiesta di spazi cimiteriali, e di poter retrocedere i loculi cimiteriali.

CONSTATATO che il regolamento vigente non prevede tale fattispecie, per poter accogliere tali richieste, l'Amministrazione Comunale intende integrare il Regolamento suddetto all'art. 49 "***Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione***" inserendo un ulteriore ***art. 49 bis*** come di seguito riportato:

"Rinuncia (Retrocessione) Concessione di Loculi e/o Ossarini Cimiteriali"

"*La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.*

La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altro manufatto dello stesso cimitero o in altro cimitero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

In caso di retrocessione di manufatti (loculi-ossari) con concessione della durata di 99 anni o inferiore, spetterà al concessionario rinunciante o ai suoi aventi titolo il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato, diviso il numero di anni di durata della concessione, moltiplicato per il numero di anni di durata residua, in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo vigente} - \text{Percentuale del 30\% oppure del 10 \%}}{\text{Numero di anni di durata della concessione}} \times \text{Numero di anni di durata residua}$$

Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione del manufatto in precedenza retrocesso.";

RILEVATA l'esigenza di apportare modifiche al vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria al fine di superare alcune difficoltà pratiche riscontrate nella sua applicazione e poter accogliere le eventuali richieste di cittadini, ed in particolare dei seguenti articoli:

art. 48 "Rinuncia a Concessione di Aree Libere"

"*1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:*

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata o il 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per le concessioni perpetue e per quelle stipulate nei 10 anni precedenti la rinuncia.";

art. 49 "Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione"

"*1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:*

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione dell'eventuale deposito cauzionale e salvo quanto previsto dal comma
successivo, il rimborso totale della somma a suo tempo pagata o il 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per le concessioni perpetue e per quelle stipulate nei 10 anni precedenti la rinuncia.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'ufficio competente.";

art. 51 "Permuta dei Sepolcri"

"*È ammessa la permuta di un sepolcro con un altro. Il Concessionario rinuncia alla prima sepoltura e la restituisce al Comune. La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso del prezzo della concessione in ragione del 50% del prezzo a suo tempo pagato. Tale rimborso viene detratto dal prezzo del nuovo sepolcro. Non si fa comunque luogo alla permuta quando il prezzo della nuova concessione è inferiore all'importo del rimborso, salvo che il concessionario rinunci espressamente e per iscritto alla somma che il Comune dovrebbe teoricamente versargli a conguaglio della permuta..";*

RITENUTO necessario modificare ed integrare tale regolamento come sopra citato, per poter meglio regolare la retrocessione di aree, edicole funerarie, loculi e ossarini dei vari cimiteri del territorio comunale al fine di poter agevolare la rotazione degli spazi cimiteriali;

RITENUTO di non richiedere il parere all'ASL Distretto S.S. n.1 di Rieti in quanto le integrazioni del regolamento non riguardano aspetti di carattere sanitario;

VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Servizio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile;

VISTA la Legge 241/1990;

VISTO l'art. 42 del TUEL approvato con D. Lgs 267/2000;

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1) **CHE** la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) **DI APPROVARE** l'integrazione apportata al Regolamento dei Servizi Mortuari e di Gestione dei Cimiteri del Comune di Amatrice approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04.01.2010, integrando il suddetto Regolamento come segue:

dopo l'Art. 49 "*Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione*":

Art. 49 bis – "Rinuncia (Retrocessione) Concessione di Loculi e/o Ossarini Cimiteriali"

"*La rinuncia alla concessione dei loculi (retrocessione) è ammessa in ogni tempo esclusivamente in favore del Comune, essendo vietata qualsiasi forma di trasferimento o di cessione tra privati o per disposizione testamentaria. Ogni atto contrario è nullo di diritto e comporta l'immediata decadenza della concessione.*
La rinuncia può aver luogo quando il loculo non sia stato occupato da salma o quando, essendo stato occupato, la salma sia stata trasferita in altro manufatto dello stesso cimitero o in altro cimitero.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
In caso di retrocessione di manufatti (loculi-ossari) con concessione della durata di 99 anni o inferiore, spetterà al concessionario rinunciante o ai suoi aventi titolo il rimborso di una somma pari al prezzo di concessione in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, decurtato del 30 % se utilizzato o del 10 % se mai utilizzato, diviso il numero di anni di durata della concessione, moltiplicato per il numero di anni di durata residua, in base alla seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo vigente} - \text{Percentuale del 30\% oppure del 10 \%}}{\text{Numero di anni di durata della concessione}} \times \text{Numero di anni di durata residua}$$

Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione del manufatto in precedenza retrocesso."

3) **DI APPROVARE** la modifica, dell'*art. 48* "*Rinuncia a Concessione di Aree Libere"*, dell'*art. 49* "*Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione"* nonché dell'*art. 51* "*Permuta dei Sepolcri"* del Regolamento dei Servizi Mortuari e di Gestione dei Cimiteri del Comune di Amatrice approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 05 del 04.01.2010, così come segue:

Art. 48 "Rinuncia a Concessione di Aree Libere"

"*1. II Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:*
a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$I = \frac{T \times R}{1{,}5 \times D}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario
T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia
R = Durata residua
D = Durata concessione

2. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni a 99 anni.

3. Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione dell'area in precedenza retrocessa.";

art. 49 "Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione"

"*1. II Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree, salvo i casi di decadenza, quando:*
a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:

$$\boldsymbol{I = \frac{T \times R}{1{,}5 \times D}}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario
T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia
R = Durata residua
D = Durata concessione.

2. La durata delle concessioni perpetue viene equiparata, esclusivamente per l'applicazione del comma precedente, alle concessioni a 99 anni.
3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. Nel caso in cui siano presenti feretri o cassette ossario o urne cinerarie, il rinunciante deve provvedere, a sue spese, alla sepoltura in altro loculo, celletta ossario o nicchia cineraria.
4. Il concessionario non può, all'atto della rinuncia, porre vincoli o condizioni.
5. Il rimborso spettante al concessionario rinunciatario verrà restituito dall'Amministrazione Comunale, comunque, solo dopo l'avvenuto introito nelle casse comunali degli oneri della nuova concessione del manufatto in precedenza retrocesso.";

art. 51 "Permuta dei Sepolcri"

"*È ammessa la permuta di un sepolcro con un altro. Il Concessionario rinuncia alla prima sepoltura e la restituisce al Comune. La rinuncia, espressa, dà luogo al parziale rimborso di una somma pari alla tariffa per la concessione in uso in vigore al momento della rinuncia, per ogni anno intero o frazione superiore a 180 giorni di residua durata, determinata secondo la formula seguente:*

$$I = \frac{T \times R}{1{,}5 \times D}$$

dove

I = Rimborso al concessionario rinunciatario
T = Tariffa vigente in vigore al momento della rinuncia
R = Durata residua
D = Durata concessione

La durata delle concessioni perpetue viene equiparata alle concessioni a 99 anni.

Tale rimborso viene detratto dal prezzo del nuovo sepolcro. Non si fa comunque luogo alla permuta quando il prezzo della nuova concessione è inferiore all'importo del rimborso, salvo che il concessionario rinunci espressamente e per iscritto alla somma che il Comune dovrebbe teoricamente versargli a conguaglio della permuta.";

4) **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli unanimi il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 stante l'urgenza di provvedere in merito.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

I L S I N D A C O | **I L V I C E S E G R E T A R I O**

F.to Antonio Fontanella | ***F.to Antonio Preite***

Pubblicata il 28-11-2020 Reg. 1774

I L V I C E S E G R E T A R I O

F.to Antonio Preite

E' copia conforme all'originale.

lì,

I L V I C E S E G R E T A R I O

Antonio Preite

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 28-11-2020 al 13-12-2020 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

lì,

I L V I C E S E G R E T A R I O

F.to Antonio Preite